

Comuni di:			
1	Albagiara	11	Morgongiori
2	Ales	12	Nureci
3	Assolo	13	Pau
4	Asuni	14	Ruinias
5	Baradili	15	Senis
6	Baressa	16	Sini
7	Curcuris	17	Usellus
8	Gonnoscodina	18	Villa S. Antonio
9	Gonnosnò	19	Villa Verde
10	Mogorella		

UNIONE DI COMUNI
“Alta Marmilla”
Provincia di Oristano
via Anselmo Todde, 18
Tel. 0783 91998 – Fax 0783 91979
pec: unionealtamarmilla@pec.it
c.f. 90037280956
09091 - ALES (Oristano)

**** COPIA ****

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 53 del 30-11-2020

OGGETTO:	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019.
-----------------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18:15**, in Ales e nella sala-conferenze dell'Unione è stata convocata l'Assemblea dell'Unione di Comuni "Alta Marmilla" in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione, nelle persone dei Signori:

Albagiara - Mallocci Maurizio	A	Morgongiori - Ibba Renzo	A
Ales - Trudu Lino	P	Nureci - Concas Sandrino	A
Assolo - Minnei Giuseppe	A	Ruinias - Tatti Ester	P
Asuni - Petza Gionata	A	Senis - Massa Serena	P
Baradili - Zedda Lino	P	Pau - Serra Franceschino	P
Baressa - Cau Mauro	P	Usellus - Cao Fabrizio	A
Curcuris - Piloni Raffaele	P	Villa Sant'Antonio - Frongia Fabiano	A
Gonnoscodina - Sitzia Pierpaolo	A	Sini - Marrocu Agostino	P
Gonnosno' - Peis Ignazio	A	Villa Verde - Marchi Sandro	P
Mogorella - Carcangiu Lorenzo	P		

Ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 9

Assume le funzioni di Presidente dell'Unione il Sindaco di Baradili, Lino Zedda.

Assiste, in qualità di Segretario, il Dott. Lorenzo Mascia, dirigente apicale dell'Unione.

L'Assemblea

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art 1 co. 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'art 42, co. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267 (TUEL) e sm.i. che attribuisce all'organo consiliare:
 - a) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lett e);
 - b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett g);

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

richiamati in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del TUSP:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'art. 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio;

ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;

- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

tenuto conto che, dall'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute, emerge che l'Unione di Comuni Alta Marmilla detiene una partecipazione nel "Gal Alta Marmilla e Marmilla Società Consortile a r. l." costituito per l'espletamento delle azioni del gruppo di azione locale Leader+, che svolge servizi di interesse generale, strumentali all'Ente Unione;

atteso, pertanto, che non sussistono i presupposti per poter procedere a razionalizzare le società partecipate dall'Ente Unione, considerato l'obbligo di legge;

vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto dell'Unione, approvato con delibera A.d.S. n. 1 del 27.06.2007, modificato con delibera A.d.S. n. 4 del 10.02.2017;

ritenuto di provvedere in merito;

dato atto che la presente deliberazione sarà inviata all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente subordinandone l'efficacia al parere positivo;

acquisito il parere favorevole ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Il Presidente introduce l'argomento evidenziando che occorre approvare alcune delibere propedeutiche al bilancio di previsione per il prossimo triennio e che al contempo assicurare gli adempimenti di legge in vista della chiusura dell'esercizio. Ricorda, quindi, che si rende necessario approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Unione al 31 dicembre 2019 e che l'unica partecipazione è quella riferita al GAL Alta Marmilla e Marmilla la cui percentuale è rimasta invariata.

Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, propone di passare alla votazione che, resa nei modi e forme di legge, ottiene esito favorevole all'unanimità dei presenti.

delibera

1. di considerare i richiami e l'intera premessa narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come di seguito:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risultati conseguiti
----	--	------------	--------------------------------------	---	----------------------

	Gal Alta Marmilla e Marmilla Società Consortile a r. l.	2,17%	Nessuna misura di razionalizzazione prevista
--	---	-------	--

3. di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto le uniche partecipazioni detenute riguardano servizi di interesse generale, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016;
5. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
6. di condizionare l'efficacia della presente deliberazione all'acquisizione del parere positivo dell'organo di revisione economico finanziaria;

con separata votazione favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge;

delibera

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 26, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto e approvato dai sottoscritti.

Il Presidente
F.to Lino Zedda

Il Dirigente apicale
F.to Dott. Lorenzo Mascia

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Il Dirigente apicale
Dott. Lorenzo Mascia

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.

Il Responsabile dell'Area Affari Economici
Dott. Lorenzo Mascia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi della Legge Regionale n. 2/2016 e ss.mm. e ii., all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi al n. 475 dal 07-12-2020 al 22-12-2020.

Il Dirigente apicale
F.to Dott. Lorenzo Mascia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
Il 17-12-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Il Dirigente apicale
F.to Dott. Lorenzo Mascia

Copia conforme all'originale

Il Dirigente apicale
Dott. Lorenzo Mascia